



SALVATORE BOCCAGNA

Considerazioni critiche sulla decorrenza del termine lungo per l'impugnazione del lodo

Lo scritto esamina criticamente la recente sentenza n. 8776 del 2021 delle sezioni unite della Corte di cassazione, che ha affrontato il tema del *dies a quo* del termine annuale per l'impugnazione del lodo arbitrale.

The article comments on the recent judgement no. 8776 of 2021 of the United Sections of the Italian Supreme Court, which deals with the issue of the dies a quo of the 1-year deadline to lodge an appeal against the arbitration award.

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 8776 del 2021 delle sezioni unite - 2. Considerazioni critiche: premessa – 2.1. L'evoluzione della disciplina dell'arbitrato e la problematica corrispondenza tra (ultima) sottoscrizione del lodo e pubblicazione della sentenza – 2.2. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: a) con riferimento all'art. 3 Cost. – 2.3. b) con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – 2.4. Conoscibilità del *dies a quo* e rimessione in termini: una sorprendente marcia indietro delle sezioni unite – 3. Al modo di una postilla: il lodo non sottoscritto

1. La sentenza n. 8776 del 2021 delle sezioni unite

Con la recente sentenza n. 8776 del 2021¹, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema del *dies a quo* del termine annuale previsto dall'art. 828, 2° comma, c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale.

La relativa questione era stata rimessa ai sensi dell'art. 374, 2° comma, c.p.c., quale questione di massima di particolare importanza, dalla prima sezione civile², che aveva invitato il massimo organo della nomofilachia a verificare la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 828, che portasse a individuare il *dies a quo* del termine in discorso, non già (come previsto dalla norma) nell'ultima sottoscrizione del lodo, bensì nella comunicazione che dello stesso gli arbitri sono tenuti a dare alle parti nei dieci giorni dalla sottoscrizione medesima, secondo quanto previsto dal precedente art. 824. In subordine, l'ordinanza sollecitava le sezioni unite a valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 828, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione da un evento non conoscibile dalle parti quale, appunto, l'ultima sottoscrizione del lodo.

¹ Cass., sez. un., 30 marzo 2021, n. 8776, Pres. Amendola, Est. Nazzicone.

² Cass., ord. 24 settembre 2020, n. 20104, in *Riv. arb.*, 2020, 751, con nota di AMENDOLAGINE.

I dubbi della prima sezione sono seccamente respinti dalle sezioni unite, che, ponendosi nel solco dell'unico precedente (della stessa prima sezione) rinvenibile nella giurisprudenza della S.C.³, ribadiscono che il disposto dell'art. 828 cpv. deve essere interpretato, in conformità alla sua formulazione letterale, nel senso che il termine annuale decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo e non da quella della sua comunicazione alle parti, senza che tale "specifica scelta" del legislatore possa ritenersi in contrasto con alcun precetto costituzionale. Tre, in particolare, gli argomenti che sorreggono questa conclusione. In primo luogo, la lettera della legge, che non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi e che, anzi, si pone come limite invalicabile ad ogni tentativo di interpretazione adeguatrice. Se è vero, infatti, che in base all'orientamento prevalente, il ricorso all'interpretazione logico-sistematica è ammesso anche in presenza di una lettera chiara ogniquale l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione risulti incompatibile con il sistema normativo, tuttavia l'attività interpretativa non può mai superare il limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale, sicché l'univoco tenore della norma segna il confine, oltre il quale l'interpretazione giudiziale non può andare.

Del resto, ed è questo il secondo argomento, la scelta di far decorrere il termine lungo dal giorno dell'ultima sottoscrizione del lodo appare, secondo le sezioni unite, del tutto coerente, con "la logica e la struttura" dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che, nel sistema introdotto dalle riforme del 1994 e del 2006, il lodo viene a giuridica esistenza proprio nel momento della sua ultima sottoscrizione, momento a partire dal quale esso "produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria", secondo quanto oggi previsto dall'art. 824-bis c.p.c. In questo senso, sarebbe possibile istituire una corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza – con cui il provvedimento viene a esistenza e incomincia a produrre i suoi effetti, e da cui inizia a decorrere il termine lungo per l'impugnazione – e l'attività consistente nell'apposizione dell'ultima sottoscrizione degli arbitri.

Né d'altra parte – e veniamo così al terzo passaggio argomentativo – la proposta ricostruzione si porrebbe, ad avviso delle sezioni unite, in contrasto con i precetti costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione, posto che, per un verso, le differenze tra il lodo e la sentenza troverebbero giustificazione nella diversa natura, in un caso pubblica, nell'altro privata, dei due atti, dovendosi pertanto escludere qualsivoglia violazione dell'art. 3 Cost.; per altro verso, quanto alla paventata violazione degli artt. 24 e 111 Cost., l'ampiezza del termine (rimasto annuale pur dopo la riforma del 2009, che ha invece ridotto a sei mesi l'omologo termine d'impugnazione della sentenza), la conoscibilità della sua decorrenza assicurata dalla comunicazione che gli arbitri sono tenuti a inviare alle parti entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione e la possibilità, ove detta comunicazione dovesse mancare, di ottenere la rimessione in termini ai sensi del novellato art. 153 c.p.c. varrebbero ad escludere una possibile lesione del diritto di difesa.

³ Cass., ord. 5 settembre 2018, n. 21648.

2. Considerazioni critiche: premessa

Dei tre argomenti utilizzati dalle sezioni unite, quello fondato sulla lettera della legge appare dotato di un'indubbia forza persuasiva: in effetti, la formulazione dell'art. 828 cpv. è talmente univoca, che sembra lasciare ben poco spazio a interpretazioni correttive, tanto che la stessa ordinanza della prima sezione ne aveva sottolineato il carattere “– forse – insuperabile”. Nondimeno, non possono tacersi le notevoli perplessità che la ricostruzione offerta dalla Corte suscita, sia sul piano propriamente ricostruttivo, sia, soprattutto, su quello della legittimità costituzionale⁴.

2.1. L'evoluzione della disciplina dell'arbitrato e la problematica corrispondenza tra (ultima) sottoscrizione del lodo e pubblicazione della sentenza

Com'è noto, il c.p.c. del 1940 riconosceva effetti al *dictum* arbitrale solo a seguito della prescritta omologazione ad opera dell'autorità giudiziaria: più specificamente, l'art. 825 faceva obbligo agli arbitri, entro cinque giorni dalla pronuncia, di depositare il lodo nella cancelleria della pretura del luogo ove era stato pronunciato; il pretore, accertatane la regolarità formale, lo dichiarava esecutivo con decreto, per mezzo del quale il lodo acquistava “efficacia di sentenza” e diveniva soggetto alle impugnazioni (per nullità e revocazione straordinaria) previste dalla legge. In questo sistema, era perfettamente coerente che l'art. 828, ultimo comma, facesse decorrere il termine annuale per la proposizione dell'impugnazione “dalla data del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il lodo”. Una siffatta previsione, del resto, non era destinata a creare problemi di costituzionalità, perché la parte aveva sempre la possibilità, tramite opportune ricerche in cancelleria, di rendersi edotta dell'avvenuta emanazione del decreto del pretore e dunque di prendere visione (ed estrarre copia) della «sentenza arbitrale»⁵.

Parimenti nota è la successiva evoluzione che, attraverso le riforme del 1983, del 1994 e del 2006, ha condotto alla progressiva affermazione dell'autonomia dell'arbitrato dalla giurisdizione statale. Dapprima la l. n. 28/83 riconobbe al lodo “efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione” e trasformò il deposito da obbligo degli arbitri in onere del “la parte che intende[sse] far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica”⁶; successivamente, la l. n. 25/94 da un lato abrogò l'ultimo comma dell'art. 825 c.p.c., ai sensi del quale con l'omologazione il lodo acquistava efficacia di sentenza; dall'altro stabilì, nel novellato art. 827, che i mezzi di impugnazione fossero proponibili indipendentemente dal deposito del lodo; di conseguenza, anche l'art. 828 fu modificato, prevedendosi il decorso del termine annuale per l'impugnazione dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo; infine, il d.lgs. 40/06, ponendo fine ai dubbi e alle incertezze riguardanti la natura dell'“efficacia

⁴ Colpevolmente sottovalutato, in passato, anche da chi scrive: v. quanto da noi osservato *sub* art. 828, in AA.VV., *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2014, 763.

⁵ Per la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, Cass. 10 marzo 1993, n. 2896, in *Giust. civ.*, 1993, I, 1447, con riferimento però ad un caso sottoposto *ratione temporis* alla disciplina introdotta dalla l. n. 28/83 che aveva, tra l'altro, eliminato l'obbligatorietà del deposito (v. subito *infra*, nel testo).

⁶ Per una più diffusa esposizione del contenuto della riforma del 1983 e dei dubbi interpretativi da essa suscitati, sia consentito il rinvio a BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, Napoli, 2005, 46 ss.

vincolante” riconosciuta al lodo dall’ultimo comma dell’art. 823⁷, ha abrogato quest’ultima disposizione, stabilendo, all’art. 824-*bis*, che “il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.

Per effetto di questa evoluzione, dunque, *per un verso* è stata sancita l’idoneità del *dictum* arbitrale di per sé, quale atto privato conclusivo di un procedimento privato, a produrre effetti nell’ordinamento dello Stato indipendentemente da qualsiasi intervento dell’autorità giudiziaria; *per altro verso* a quest’atto interamente privato sono stati riconosciuti effetti *qualitativamente identici* a quelli della sentenza del giudice dello Stato, tra cui in primo luogo l’attitudine al giudicato formale e sostanziale⁸; coerentemente il lodo viene assoggettato, “indipendentemente dal deposito”, a impugnazioni processuali analoghe (e in alcuni casi – revocazione, opposizione di terzo – identiche) a quelle proponibili contro la sentenza, cui risultano applicabili (in quanto non derogate) le norme generali sulle impugnazioni dettate dagli artt. 323 ss. c.p.c.⁹.

Questa ambivalenza, che in sé, ovviamente, non ha nulla di negativo ed è anzi connaturata all’istituto dell’arbitrato, produce tuttavia delle conseguenze anomale proprio in relazione al tema che ci occupa¹⁰. Infatti, se da un lato il legislatore, coerentemente con la natura privatistica del lodo, individua nella sottoscrizione degli arbitri il momento in cui l’atto si perfeziona e incomincia a produrre i suoi effetti, dall’altro però, facendo decorrere da tale momento perfezionativo il termine per impugnare (sulla falsariga di quanto stabilito, in relazione alla sentenza del giudice togato, dall’art. 327, che fa decorrere il termine di impugnazione dalla pubblicazione, che è il momento in cui la sentenza si perfeziona), finisce per assumere quale *dies a quo* un evento (la sottoscrizione) che di per sé (prescindendo cioè dalla comunicazione che gli arbitri sono tenuti a dare alle parti a norma dell’art. 824) non è in alcun modo conoscibile dalla parte interessata, né rende ad essa conoscibile la decisione.

Se ciò è vero, ne discende che la corrispondenza, stabilita dalle sezioni unite, tra “la pubblicazione della sentenza – con la quale il provvedimento viene a esistenza e comincia a produrre i suoi effetti – e l’attività consistente nell’apposizione della ultima sottoscrizione degli arbitri”, può essere accolta solo in via tendenziale e con questa importante precisazione: che, se indubbiamente l’ultima sottoscrizione rappresenta il momento perfezionativo del lodo così come la pubblicazione rappresenta il momento perfezionativo della sentenza, tuttavia, proprio nella prospettiva della loro idoneità a costituire il *dies a quo* del termine di impugnazione, esse vanno tenute nettamente distinte, posto che la pubblicazione assicura la conoscibilità della sentenza, mentre la sottoscrizione non garantisce quella del lodo.

⁷ E sui quali v. ancora BOCCAGNA, *L’impugnazione per nullità*, cit., 52 ss., 151 ss.

⁸ Sul significato (e i limiti) dell’equiparazione effettuale tra lodo e sentenza disposta dall’art. 824-*bis*, cfr., anche per ulteriori richiami, BOCCAGNA, *sub art. 824-bis*, in AA.VV., *Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale*, a cura di Benedettelli, Consolo e Radicati di Brozolo, Padova, 2017, 373 ss.

⁹ Cfr., con particolare riferimento all’impugnazione per nullità, BOCCAGNA, *L’impugnazione per nullità*, cit., 56 ss., 212 ss., ove anche ulteriori richiami.

¹⁰ L’anomalia non era del resto sfuggita alla dottrina più attenta: cfr. TARZIA, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale*, Padova, 1995, 160.

Per analoghe ragioni, anche la comunicazione che, ai sensi dell'art. 824, gli arbitri sono tenuti a dare alle parti entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo, non può essere posta sullo stesso piano della comunicazione della sentenza di cui all'art. 133. Invero, quest'ultima è atto col quale viene portata a *conoscenza* delle parti (costituite) una sentenza che, in quanto *pubblicata* (cioè, appunto, resa pubblica) è già da esse *conoscibile*; quella è atto mediante il quale una decisione privata (sia pure produttiva di effetti giurisdizionali), rimasta fino a quel momento nell'esclusivo dominio dei suoi autori, viene per la prima volta resa conoscibile dalle parti.

Tutt'altro che peregrini apparivano dunque i rilievi con i quali i ricorrenti (e la stessa prima sezione nell'ordinanza di rimessione alle sezioni unite) avevano sottolineato "le differenze nell'*iter* che conduce le parti alla conoscenza della sentenza dei giudici ordinari (attraverso tre scansioni: deliberazione, pubblicazione, comunicazione) e del lodo arbitrale (attraverso due scansioni: deliberazione, comunicazione)", al fine di sollecitare una – invero ardua – interpretazione correttiva dell'art. 828 cpv., o quanto meno la sua rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Ed invero la non manifesta infondatezza della q.l.c. emerge con riguardo a ciascuno degli invocati parametri di costituzionalità.

2.2. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: a) con riferimento all'art. 3 Cost.

Quanto all'art. 3 Cost. (e così all'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo giurisdizionale, alle quali viene garantita la conoscibilità del *dies a quo* del termine di impugnazione, e quelle del processo arbitrale che sono invece private di tale garanzia), la risposta delle sezioni unite sembra financo travisare i reali termini della questione. La sentenza contiene infatti un lungo *excursus* sulla natura privatistica dell'arbitrato¹¹, teso a giustificare le "parziali differenze di disciplina positiva" tra lodo e sentenza, e in particolare la mancanza, per il primo, di una formale pubblicazione¹²: laddove è evidente che il problema non sta nel fatto in sé che per il lodo non sia prevista la formalità della pubblicazione (circostanza quest'ultima che appare in effetti pienamente coerente con il complessivo sistema dell'arbitrato e in particolare con la natura di atto privato del lodo), ma nel fatto che, in conseguenza di questa opzione legislativa (che di per sé, si ripete, è perfettamente legittima), le parti del procedimento arbitrale, diversamente da quelle del processo giurisdizionale, non sono messe in grado di conoscere il momento di iniziale decorrenza del termine di impugnazione (né di conoscere ed estrarre copia della pronuncia degli arbitri). Non si tratta dunque di estendere all'arbitrato l'istituto della pubblicazione, bensì di adottare soluzioni

¹¹ Che sembra spingersi fino a revocare in dubbio, o comunque a ridimensionare, la stessa equiparazione effettuale tra lodo e sentenza: così in particolare, là dove si afferma che, al di là della "tendenziale equipollenza del ruolo assunto nella risoluzione della controversia" lodo e sentenza "non hanno un'identica natura e neppure identici effetti – oltre alle esclusioni espresse ex art. 819ter, comma 2, c.p.c., si pensi alle questioni circa il rilievo dello *ius superveniens*, del *bis in idem* o degli effetti riflessi nei confronti dei terzi estranei".

¹² Si veda in particolare il passaggio della motivazione sulla riservatezza della pronuncia arbitrale, non destinata a divenire pubblica come la sentenza.

(come appunto quella di far decorrere il termine dalla comunicazione) che, stante la mancanza della pubblicazione, consentano di evitare l'indicata disparità di trattamento.

2.3. b) con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Del pari evidente è la lesione del diritto di difesa (e dei principi del giusto processo) che la impossibilità di conoscere il *dies a quo* del termine di impugnazione comporta.

Invero, la Corte costituzionale ha da tempo, e in numerosissime occasioni, chiarito che la garanzia del diritto di difesa implica la necessità che, laddove sia prescritto un termine per il compimento di una determinata attività processuale, la cui omissione può risolversi in pregiudizio per la situazione tutelata, sia assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli¹³.

Se si tiene presente questo principio, non è difficile cogliere l'incongruenza del richiamo, operato dalle sezioni unite, a quella giurisprudenza (anche costituzionale) che, in relazione alla sentenza del giudice togato, ha ripetutamente escluso una violazione del diritto di difesa per il fatto che l'art. 327 c.p.c. individui come *dies a quo* del termine lungo di impugnazione la pubblicazione della sentenza anziché la sua comunicazione alle parti costituite, stante l'ampiezza del termine (in origine annuale) che consente al soccombente di informarsi tempestivamente, facendo uso della normale diligenza, della decisione che lo riguarda¹⁴.

Il problema, infatti, non è la *misura* del termine, ma la conoscibilità del suo *dies a quo*, che la pubblicazione della sentenza garantisce e la sottoscrizione del lodo no. Come limpidamente chiarito dal Giudice delle leggi, "il problema dell'adeguatezza di un termine legale di decadenza sorge in quanto sia certo che la norma ponga in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato [...]. Una cosa, vale a dire, è la valutazione dell'opportunità di fissare un termine per il compimento di un atto e della discrezionalità usata

¹³ Cfr. ad es. Corte cost. 12 dicembre 1967, n. 139 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere dal giorno dell'interruzione il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 301); Corte cost. 4 marzo 1970, n. 34 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 297, nella parte in cui fa decorrere il termine per la fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano avuto le parti del processo sospeso); Corte cost. 6 luglio 1971, n. 159 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui faceva decorrere il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto ai sensi dei precedenti artt. 299 e 300, terzo comma, dal giorno dell'interruzione anziché da quello in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza); Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 14 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 c.p.c., come modificato dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533, e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui – con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge – non prevedevano la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti); Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 15 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 435 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato); Corte cost. 7 maggio 1993, n. 223 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, r.d. 11.12.1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze del tribunale delle acque alla parte contumace vada fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 ss. c.p.c.).

¹⁴ Cfr. Cass., sez. un., 22 giugno 1979, n. 3501; Cass. 16 novembre 1984, n. 5819; Corte cost. 28 dicembre 1980, n. 580; Corte cost. 26 marzo 1991, n. 129; Corte cost. 25 luglio 2008, n. 297.

per fissarne i limiti, altra cosa è la questione della legittimità del criterio adottato per la decorrenza del termine, ove questo cominci dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in grado di conoscere l'avverarsi¹⁵. I due piani non devono essere confusi, sicché in nessun caso l'ampiezza del termine¹⁶ può compensare la non conoscibilità del suo *dies a quo*¹⁷. Ad una diversa conclusione potrebbe giungersi soltanto aderendo all'opinione, secondo la quale il c.d. termine lungo di impugnazione, essendo uno di quei termini per i quali il legislatore ha ritenuto decisivo solo il decorso di un certo lasso di tempo, non potrebbe a rigore essere considerato un vero e proprio termine processuale (*Handlungsfrist*), quanto piuttosto una sorta di sbarramento finale, avente la funzione di assicurare alle parti e a qualsiasi interessato la certezza che, trascorso un certo periodo di tempo da un evento univocamente accertabile, il comando contenuto nella sentenza (o, nel nostro caso, nel lodo) non potrà più essere modificato¹⁸.

Ed invero, in tale prospettiva, ci si potrebbe spingere ad affermare che, stante l'indicata funzione di assicurare la formazione del giudicato entro un lasso di tempo determinato, il decorso del termine lungo prescinde (non soltanto dalla conoscenza ma finanche) dalla conoscibilità dell'evento assunto dalla legge come *dies a quo*.

Che una siffatta conclusione¹⁹ non possa essere accolta emerge, peraltro, in modo inequivocabile dal cpv. dell'art. 327, che prevede l'inapplicabilità del c.d. termine lungo in presenza di eventi che abbiano impedito alla parte di avere conoscenza del processo, e tali dunque da rendere per essa inconoscibile, nonostante l'impiego della normale diligenza, l'avvenuta pubblicazione della sentenza.

La necessità di assicurare la conoscibilità dell'evento che segna il decorso del termine lungo (e con essa la possibilità di utilizzare detto termine nella sua interezza) è stata del resto recentemente ribadita dal Giudice delle leggi in relazione alla controversa questione della sentenza sulla quale sia stata indebitamente apposta dal cancelliere una doppia data, dapprima di deposito e solo successivamente di pubblicazione. Nel rigettare, "nei termini

¹⁵ Così Corte cost. 12 dicembre 1967, n. 139, cit.

¹⁶ È il caso di segnalare, al riguardo, la proposta di modifica dell'AS 1662 avanzata dal Governo con l'emendamento 11.12, nella quale si prevede, tra l'altro, la "ridu[zione] a sei mesi del termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, [al fine di] equipara[rlo] al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile".

¹⁷ Non è da escludere, peraltro, un'incidenza di segno opposto: invero, in presenza di termini particolarmente ristretti, la garanzia del diritto di difesa non sempre si accontenta della *conoscibilità* del decorso del termine, ma può richiedere che sia assicurata alla parte la *conoscenza*, sia pur legale, dello stesso. Si spiegano in quest'ottica le numerose pronunce che, specie in materia fallimentare, hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che facevano decorrere il termine per proporre una determinata impugnazione da eventi pur conoscibili dalla parte quali il deposito del provvedimento o la sua affissione, anziché dalla sua comunicazione all'interessato: cfr. Corte cost. 12 novembre 1974, n. 255; Corte cost. 27 novembre 1980, nn. 151 e 152; Corte cost. 2 dicembre 1980, n. 155; Corte cost. 23 marzo 1981, n. 42; Corte cost. 22 novembre 1985, n. 303; Corte cost. 24 marzo 1986, n. 55; Corte cost. 22 aprile 1986, n. 102; Corte cost. 17 giugno 1986, n. 156; Corte cost. 26 luglio 1988, n. 881; Corte cost. 29 aprile 1993, n. 201; Corte cost. 4 luglio 2001, n. 211; Corte cost. 15 luglio 2004, n. 224. Altre volte, tuttavia, la Consulta ha ritenuto legittimo, pur a fronte della brevità del termine, il decorso dello stesso dalla data del provvedimento: cfr. ad es. Corte cost. 13 giugno 1995, n. 637, con riferimento al termine di efficacia del sequestro previsto dall'art. 675 c.p.c.

¹⁸ Così BALBI, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983, 458 ss.

¹⁹ Cui per la verità neppure l'a., del quale abbiamo riportato il pensiero, perviene.

indicati in motivazione”, la q.l.c. degli artt. 133 e 327 c.p.c. in quanto, nell’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, avrebbero fatto decorrere il termine lungo di impugnazione dalla data del deposito della sentenza, ove diversa e anteriore da quella di effettiva pubblicazione, la Corte ha infatti chiarito che “per costituire *dies a quo* del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità”, quali l’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo, giacché “è solo con il compimento di queste operazioni che può dirsi realizzata quella ‘pubblicità’, prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l’acquisizione della conoscenza dei dati che ne costituiscono l’oggetto, possibilità che si traduce nella titolarità da parte dei potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche e in particolare del potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia”²⁰.

L’esigenza di garantire la conoscibilità del decorso del termine è del resto avvertita dalle stesse sezioni unite, secondo le quali la tutela del soccombente sarebbe sotto questo profilo assicurata, per un verso, “dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione del lodo entro appena dieci giorni”; per altro verso dalla “possibile richiesta di informazione agli arbitri” circa l’avvenuta sottoscrizione del lodo.

Senonché è agevole rendersi conto della autentica *fallacia* del ragionamento ora riportato. Se infatti si assume come premessa la necessaria conoscibilità del decorso del termine, è evidente che non è possibile assumere come *dies a quo* un momento anteriore a quello in cui tale conoscibilità si realizza. Quindi, dati due eventi successivi A, non conoscibile, e B, che assicura la conoscibilità di A, non è possibile far decorrere il termine da A, affermando che la sua conoscibilità è garantita da B, in quanto il decorso del termine rimarrebbe inconoscibile per il tempo che intercorre tra A e B.

Né vale replicare che la comunicazione deve avvenire “entro appena dieci giorni” dalla sottoscrizione, sicché alla parte è comunque assicurato “un lungo lasso di tempo” per impugnare il lodo. Invero, il lasso di tempo che la parte deve avere a disposizione è quello stabilito dalla legge e che non può subire decurtazioni di sorta; oltretutto, stante il carattere meramente ordinatorio del termine di dieci giorni entro cui deve essere data alle parti comunicazione del lodo, assumere come *dies a quo* del termine annuale l’ultima sottoscrizione significa ammettere che tale termine possa subire una decurtazione più o meno ampia a seconda della maggiore o minore puntualità degli arbitri nell’eseguire la comunicazione, rimettendo ad una imperscrutabile valutazione *ex post* (del giudice della rimessione in termini: v. *infra*) il giudizio circa la congruità del tempo residuo. Quanto questo sistema (che renderebbe di fatto inconoscibile per l’interessato il tempo a sua disposizione) contrasti con le esigenze della difesa, non è davvero il caso di spiegare ulteriormente.

Considerazioni analoghe a quelle ora svolte valgono con riguardo alla possibile richiesta di informazioni agli arbitri da parte dell’interessato circa l’avvenuta sottoscrizione del lodo. Oltretutto, dato che, come incisivamente osservato in dottrina, l’interposizione del gravame

²⁰ Corte cost. 22 gennaio 2015, n. 3, in *Giur. it.*, 2015, 1606, con nota di CONSOLO, *La doppia (data di) nascita della sentenza civile fra S.C. e Consulta nomofilattica*.

“postula innanzitutto leggere e avere contezza *ufficiale* del *decisum*”²¹, l’unica possibile risposta a tale richiesta di informazioni in grado di soddisfare il diritto di difesa sarebbe rappresentata proprio... da quella comunicazione del lodo che le sezioni unite vorrebbero irrilevante ai fini del decorso del termine!

2.4. Conoscibilità del *dies a quo* e rimessione in termini: una sorprendente marcia indietro delle sezioni unite

Neppure risolutivo, infine, appare il richiamo delle sezioni unite alla possibilità per l’interessato di domandare la rimessione in termini nel caso in cui l’omissione o il ritardo della comunicazione abbia determinato la decadenza incolpevole dall’impugnazione. Il problema, infatti, non è solo quello di evitare la decadenza nell’ipotesi-limite in cui la comunicazione sia stata omessa o sia avvenuta in prossimità della scadenza del termine, ma è anche quello di garantire la conoscibilità *ex ante* (e la integrale utilizzabilità) del termine di impugnazione. Seguendo l’impostazione delle sezioni unite, invece, la determinazione del termine viene di fatto rimessa ad una valutazione *ex post* del giudice della rimessione in termini, il cui esito non è in alcun modo preventivabile dalla parte.

Qui le sezioni unite sembrano addirittura ignorare la loro stessa giurisprudenza, formatasi in relazione alla già ricordata e patologica ipotesi della sentenza con doppia data (ipotesi non caso richiamata nell’ordinanza di rimessione, poiché presenta più di un punto di contatto con quella che ci occupa). È noto che in un primo tempo le sezioni unite della Cassazione, premesso che a) la sentenza viene a giuridica esistenza con la pubblicazione, e b) che la pubblicazione consiste nell’attestazione da parte del cancelliere dell’avvenuto deposito della sentenza, avevano affermato che “se sulla sentenza risultano apposte due date, una di deposito [...], e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza [ivi compresa la decorrenza del termine lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327] decorrono dalla data del suo deposito”, avvertendo peraltro che, qualora “il giudice dell’impugnazione ravvisi, anche d’ufficio, grave difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa determinato dall’aver il cancelliere non reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l’impugnazione, la parte potrà essere rimessa in termini ai sensi del vigente art. 153 c.p.c., comma 2”²².

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale “diritto vivente”, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 3 del 2015²³, aveva chiarito che “per costituire *dies a quo* del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto che, in presenza di una seconda

²¹ Così, a proposito del già ricordato caso della sentenza con doppia data, CONSOLO, *La doppia (data di) nascita della sentenza civile*, cit., 1608; similmente, RUFFINI, *La sentenza “nata” due volte (in attesa della nuova decisione delle Sezioni Unite)*, in www.judicium.it, 2016, 12.

²² Cass., sez. un., 1° agosto 2012, n. 13794, in *Giur. it.*, 2013, 4, con nota di VANNI, e in *Corr. mer.*, 2012, 1018, con nota di TRAVAGLINO.

²³ *Supra*, nota 20.

data, deve di regola ritenersi realizzato solo in corrispondenza di quest'ultima"; in quest'ottica, il riferimento all'istituto della rimessione in termini contenuto nelle pronuncia delle sezioni unite, andava inteso "come doveroso riconoscimento d'ufficio di uno stato di fatto *contra legem* che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini".

Proprio l'ambiguità di questo richiamo all'istituto della rimessione in termini²⁴ aveva fatto sorgere nella giurisprudenza di legittimità un ulteriore contrasto interpretativo, rendendo necessaria una nuova rimessione alle sezioni unite²⁵: in particolare, secondo un primo orientamento, l'interpretazione offerta dal Giudice delle leggi aveva reso vincolante l'adozione del provvedimento di rimessione in termini, delineando "una sequenza procedimentale sostanzialmente necessitata: a partire dall'esistenza di due date e relativi timbri di deposito della sentenza apposti dal cancelliere, il *dies a quo* di decorrenza del termine di impugnazione deve essere individuato nella seconda data, e deve essere garantita alla parte l'utilizzabilità dei termini di decadenza nella loro interezza. [...] Viene in tal modo eliminato lo spazio di valutazione circa l'esistenza in concreto di un *vulnus* al diritto di difesa – sussistente per il solo fatto che la parte si è vista sottrarre una frazione del termine di impugnazione – e la rimessione in termini perde il connotato tipico della discrezionalità". Un secondo orientamento, invece, riconduceva l'istituto della rimessione in termini "nell'alveo tradizionale, come provvedimento da assumere, sia pure officiosamente, solo all'esito della verifica in concreto della sussistenza della lesione del diritto di difesa, tenuto conto del tempo di cui la parte ha potuto disporre per impugnare".

Chiamate a comporre il contrasto, le sezioni unite²⁶ hanno optato decisamente per il primo capo dell'alternativa, affermando, per quanto qui interessa: a) che la pubblicazione della sentenza si realizza nel momento in cui questa diviene conoscibile mediante il deposito in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo²⁷; b) che in tale prospettiva nessuno spazio sembra residuare per una rimessione in termini²⁸, la tutela del diritto di difesa dell'impugnante essendo realizzata per la via "più diretta" (e soddisfacente) consistente nel far decorrere senz'altro il termine di impugnazione dal momento in cui la sentenza diviene conoscibile.

²⁴ Frutto dell'"evidente forzatura interpretativa" operata dalla Consulta per cercare di rendere compatibile con i parametri costituzionali la costruzione offerta dalle sezioni unite (e giustificare così l'opzione del Giudice delle leggi per una non vincolante sentenza interpretativa di rigetto): così RUFFINI, *La sentenza "nata" due volte*, cit., 3.

²⁵ V. le due ordinanze della seconda sezione 23 settembre 2015, n. 18775 e 28 settembre 2015, n. 19140, in *Corr. giur.*, 2016, 384, con nota di AULETTA.

²⁶ Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569, in *Corr. giur.*, 2017, 75, con nota di AULETTA, *La "sciagurata consuetudine di apporre una doppia data in calce alle sentenze civili": dalle Sezioni Unite cure peggiori del male*.

²⁷ Momento che, peraltro, per le sezioni unite non si identificherebbe necessariamente con quello dell'eventuale seconda data apposta dal cancelliere, ma che dovrebbe essere oggetto di un apposito accertamento da compiersi di volta in volta dal giudice dell'impugnazione, con onere della prova a carico dell'impugnante: sul punto, v. le giuste critiche di AULETTA, *La "sciagurata consuetudine"*, cit., spec. 74 ss.

²⁸ Sul punto, si vedano peraltro le puntuali osservazioni di RUFFINI, *La sentenza "nata" due volte*, cit., 12, con particolare riferimento alla sentenza pronunciata oralmente a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.

È evidente che, applicando il medesimo ordine di idee al caso che ci occupa, il *dies a quo* del termine per l'impugnazione del lodo andrebbe individuato nel momento in cui lo stesso è reso conoscibile dalle parti, momento che, per quanto sopra chiarito, coincide con quello della sua comunicazione ad opera degli arbitri: un risultato questo che, se appare in effetti difficilmente conseguibile (stante la chiara lettera dell'art. 828) in via di interpretazione adeguatrice, poteva e doveva essere conseguito investendo della questione la Corte costituzionale.

Con la pronuncia in commento, le sezioni unite scelgono invece di fare macchina indietro, ritornando, in sostanza, alla posizione espressa nel 2012 e disattendendo la loro stessa lettura della sentenza n. 3 del 2015 della Corte costituzionale (qui sorprendentemente richiamata a sostegno della soluzione meno garantistica).

Si tratta, per le ragioni ampiamente illustrate nel corso di questo commento, di un approdo per nulla soddisfacente sul piano della tutela del diritto di difesa, del quale non resta, pertanto, che auspicare un futuro ripensamento.

3. Al modo di una postilla: il lodo non sottoscritto

A conclusione di queste considerazioni, che hanno toccato, tra gli altri, il tema del momento perfezionativo del lodo, non sembra inopportuno indugiare ancora brevemente su un caso particolare, il cui trattamento normativo sembra risentire, proprio come la disciplina dettata dall'art. 828 cpv. con riguardo al termine lungo di impugnazione, di una certa mancanza di consapevolezza, da parte del legislatore, circa le concrete implicazioni della riconosciuta (a far data quanto meno dalla riforma del 1994) attitudine del lodo a produrre effetti nell'ordinamento indipendentemente dall'intervento omologatorio del giudice dello Stato. Mi riferisco all'ipotesi del lodo non sottoscritto, la cui disciplina normativa si ricava dal combinato disposto degli artt. 823, n. 7, e 829, n. 5, c.p.c.

In base alla prima di queste due disposizioni, il lodo deve contenere la sottoscrizione degli arbitri, con la precisazione che la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione²⁹ di tutti e che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo. Secondo l'art. 829, n. 5, poi, la mancanza dei requisiti previsti dai numeri 5, 6 e 7 (relativo, appunto, alla sottoscrizione) costituisce motivo di nullità del lodo, deducibile, "nonostante qualsiasi rinuncia", mediante l'apposita impugnazione.

Esattamente come per la sentenza del giudice togato, dunque, la mancanza delle sottoscrizioni viene dalla legge considerata un motivo (non già di inesistenza, ma) di nullità formale del lodo, deducibile in via di impugnazione; restando al riguardo solamente da stabilire se il vizio in discorso sia destinato a rimanere sanato per effetto della mancata impugnazione o se, analogamente a quanto previsto per la sentenza dal cpv. dell'art. 161, esso rimanga deducibile anche una volta decorsi i relativi termini³⁰.

²⁹ Non più necessariamente in conferenza personale, com'era invece previsto dalla disposizione in esame prima della riforma del 2006.

³⁰ Sul punto, mi permetto di rinviare a quanto da me osservato in AA.VV., *Trattato di diritto dell'arbitrato*, a cura di Mantucci, vol. V, in corso di pubblicazione.

Senonché una simile disciplina (del tutto corrispondente a quella dettata per la sentenza del giudice) risultava perfettamente adeguata fin tanto che essa era riferita alla «sentenza arbitrale», quale atto complesso risultante dalla fusione del lodo e del decreto di esecutorietà. Esattamente come la sentenza pubblicata ma non sottoscritta costituisce un atto esistente ma invalido³¹, così la «sentenza arbitrale», venuta in essere col decreto del pretore nonostante la mancata sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri, costituiva un atto del quale era possibile predicare la nullità, ma non certo l'inesistenza.

Di contro, una volta riconosciuta l'autonomia dell'arbitrato dalla giurisdizione statale, ed individuato il momento perfezionativo del lodo, conformemente alla sua natura di atto privato, nell'apposizione dell'ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, il lodo non sottoscritto avrebbe dovuto coerentemente qualificarsi come atto non (ancora) perfezionato e dunque "inesistente", come tale neppure idoneo a costituire oggetto di impugnazione. Il legislatore, invece, non ha modificato (se non per aspetti marginali)³² la disciplina del vizio di sottoscrizione, sicché attualmente, *per un verso*, l'art. 824-bis (come già anteriormente l'ultimo comma dell'art. 823, introdotto dalla riforma del 1983) sembra individuare nell'ultima sottoscrizione il momento nel quale il lodo si perfeziona e comincia a produrre effetti; *per altro verso*, l'art. 829, n. 5, in relazione al precedente art. 823, n. 7, mostra di considerare *perfetto* anche il lodo non sottoscritto, consentendo che nei suoi confronti possa essere proposta una valida impugnazione.

Di fronte a questa evidente contraddizione, si pone, se non ci inganniamo, l'esigenza di individuare un momento (diverso, ovviamente, da quello della sottoscrizione, *in thesi* mancante), a partire dal quale il lodo non sottoscritto possa reputarsi comunque venuto a esistenza (sia pure invalidamente), momento al quale ancorare, oltre alla proponibilità delle impugnazioni, l'irretrattabilità del *decisum* nonché, direi, la stessa impossibilità di una sottoscrizione successiva: l'esigenza, in altre parole, di individuare il momento, nel quale il lodo cessa di essere una fattispecie *in via di perfezionamento*, per divenire una fattispecie *perfetta*, ancorché non conforme al modello legale.

Nel tentativo di fornire una risposta al non semplice interrogativo, escluderei innanzitutto che possa essere valorizzato il disposto dell'art. 821 c.p.c., a norma del quale il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza. Se è vero, infatti che la disposizione, mirando a evitare una dichiarazione di decadenza

³¹ Per la relativa dimostrazione cfr. soprattutto BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, 266 ss.; Id., *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, in *Foro it.*, 1993, I, 179 ss.; in modo analogo AULETTA, *Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili*, Padova, 1999, 189 ss., 211 ss., nonché, sostanzialmente, BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino 1997, 170 ss., 287 ss., 312 ss.

³² Va peraltro segnalato che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 40/2006, non risulta più richiesta a pena di nullità l'indicazione della data delle sottoscrizioni. Il nuovo n. 8 dell'art. 823 c.p.c., infatti, configura tale indicazione, prima considerata parte integrante delle sottoscrizioni, come un requisito a sé stante, che non figura tra quelli richiesti a pena di nullità dal n. 5 dell'art. 829. Ciò pone, tra l'altro, il problema di individuare il momento di produzione degli effetti del lodo ove dallo stesso non sia possibile risalire alla data dell'ultima sottoscrizione.

secundum eventum litis, presuppone l'irretrattabilità del *decisum* già dopo la sottoscrizione del dispositivo, tuttavia non sembra possibile individuare in quest'ultimo un lodo già perfetto (ancorché mancante dei requisiti prescritti dall'art. 823), poiché ciò equivarrebbe a ritenere che, dopo la sottoscrizione del dispositivo, non soltanto il *decisum* non possa essere modificato, ma neppure possa essere completato il lodo, il che è evidentemente assurdo. Vero è piuttosto che il dispositivo, ove redatto, è e resta atto prodromico, privo di rilevanza esterna, cui l'art. 821 ricollega, in guisa di effetto preliminare di una fattispecie ancora in via di completamento, l'immodificabilità della decisione.

Così stando le cose, mi pare che siano concepibili due soluzioni.

La prima potrebbe consistere nell'applicare anche al lodo la distinzione, accolta dalla giurisprudenza con riguardo alla sentenza³³, fra sottoscrizione totalmente omessa e sottoscrizione (presente ma) incompleta, riferendo la disciplina codicistica del(la nullità per) difetto di sottoscrizione solo a quest'ultima ipotesi, e qualificando invece come inesistente il lodo totalmente carente di sottoscrizione. In tale prospettiva, diverrebbe possibile sostenere che il lodo viene a esistenza sol che su di esso venga apposta una singola sottoscrizione, pur non seguita dalle altre, residuando in quest'ultima ipotesi unicamente un vizio, da far valere in via di impugnazione.

Senonché, a parte le perplessità di ordine generale che suscita la distinzione tra "mancanza" e "insufficienza" della sottoscrizione³⁴, una tale soluzione si porrebbe, da un lato, in insanabile contrasto col dato positivo, posto che l'art. 829, n. 5, prevede la nullità del lodo "che non ha i requisiti" previsti nei numeri 5, 6, 7 dell'art. 823, e dunque non sembra lasciare spazio per distinzioni di sorta; dall'altro non sarebbe comunque risolutiva, poiché, potendo pacificamente le sottoscrizioni degli arbitri essere apposte sul lodo in maniera non contestuale, residuerebbe pur sempre il problema di individuare un momento a partire dal quale il lodo recante la sottoscrizione di un solo arbitro non possa più essere completato con la sottoscrizione degli altri, essendo già venuto a esistenza, sia pure invalidamente.

Mi sembra allora che non resti altra possibilità, se non quella di valorizzare anche a tal fine, quale atto immediatamente successivo nella serie procedimentale, la comunicazione che gli arbitri sono tenuti a dare alle parti a norma dell'art. 824, e ritenere così che il lodo, pur mancante (in tutto o in parte) della sottoscrizione, possa ritenersi comunque venuto a esistenza nel momento in cui sia comunicato a (una de)lle parti: da tale momento, dunque, esso non potrà più essere modificato³⁵ né (utilmente) sottoscritto, e risulterà impugnabile ai sensi dell'art. 829, n. 5.

Salvatore Boccagna

Ordinario dell'Università degli studi di Napoli Federico II

³³ A partire da Cass., sez. un., 20 maggio 2014, n. 11021, in *Foro it.*, 2014, I, 2072, con nota di AULETTA, e in *Corr. giur.*, 2014, 967.

³⁴ E per le quali sia consentito il rinvio a BOCCAGNA, *Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice*, Napoli, 2017, 194 ss.

³⁵ Ferma restando l'anticipazione dell'effetto dell'irretrattabilità del *decisum* ove vi sia stata la redazione e sottoscrizione del dispositivo.